

# **PARTE SPECIALE L**

## **REATI CONTRO INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO  
2023**

## **INDICE**

<b>1.</b>	<b>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE L.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>I DELITTI IM MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI.....</b>	<b>11</b>
	<b>AREA A RISCHIO N. 1 – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA</b>	<b>12</b>
	<b>AREA A RISCHIO N. 2 – GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....</b>	<b>13</b>
	<b>AREA A RISCHIO N. 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>	<b>I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>18</b>

## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE L

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello"), al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di industria e commercio (artt. 25 bis e 25 bis1) ed in materia di diritto d'autore (art. 25 novies).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l'altro, di:

- portare a conoscenza dei destinatari i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto") nonché le aree a rischio di reato;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## 2. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Di seguito si riportano i reati richiamati dall'art. 25 bis e 25 bis1 del Decreto che assumo astratta rilevanza ai fini dell'attività svolta da CEM Ambiente S.p.a.:

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.):** il reato punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:
  - per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
  - per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;

- per “disegni” e “modelli”, da intendersi, ai fini dell’art. 473 cod. pen., come 'brevetti per disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso:

- a) La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.
- b) L'alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale, comunque, da generare confusione con l'originario.
- c) L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):** la fattispecie di reato è sussidiaria rispetto all’art. 473 cod. pen., configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si pone in essere una delle fasi ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati. La condotta nello specifico è integrata attraverso:
  - l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;
  - la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter. c.p.)**

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;
- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;

- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

A titolo di esempio, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga introdotto illecitamente nello Stato un componente coperto da privativa e poi lo stesso venga assemblato in un macchinario utilizzato per le attività svolte da CEM.

### **3. I DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* e contenente modifiche al Decreto ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 24 *novies* D.lgs. 231/2001).

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) ed, in particolare, dei delitti di:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis);
- reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per

rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, secondo comma);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies).

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati e potenzialmente rilevanti.

### **Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941**

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua



reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui CEM Ambiente riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

### **Art. 171 *bis* 1 e 2 comma L. 633/1941**

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato *de quo*: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad

oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

Il comma 2 dell'art. 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

### **Art. 171 ter L. 633/1941**

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato *de quo*, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della Società.

#### **4. AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI**

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuata le **aree "a rischio reato"**, ovvero, settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra descritti.

All'interno di tali aree sono state individuate:

- le relative **attività c.d. "sensibili"**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- le **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili"** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra descritti sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba

considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;

- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1 – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	
<b>funzioni aziendali coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Ufficio Comunicazione.</li> </ul>
<b>attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili</b>	<p><b>a)</b> Scelta dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale;</p> <p><b>b)</b> pubblicazione dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale;</p> <p><b>c)</b> gestione delle relazioni istituzionali;</p> <p><b>d)</b> organizzazione di eventi;</p> <p><b>e)</b> gestione dei rapporti con esperti di comunicazione esteri;<b>f)</b> Gestione sito internet e social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube).</p> <hr/> <p><i>1) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod.pen.)</i></p> <p><i>2) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.pen.)</i></p>

	<p>3) <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod.pen.)</i></p> <p>4) <i>Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941</i></p> <p>5) <i>Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941</i></p> <p>6) <i>Art. 171 ter della L. 633/1941</i></p>
<b>misure di controllo specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;</li> <li>• definizione delle modalità con cui viene svolta l'attività di comunicazione dell'azienda;</li> <li>• definizione di una procedura per la selezione e regolamentazione del rapporto con provider di servizi attinenti alla comunicazione esterna;</li> <li>• adozione di apposite procedure volte a regolamentare l'utilizzo dei social media (Scopo, contenuto delle pubblicazioni, modalità di rispetto delle norme in materia di diritto d'autore, modalità di produzione e pubblicazione del contenuto dei post).</li> </ul>

## AREA A RISCHIO N. 2 – GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

<b>funzioni aziendali coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione generale;</li> <li>- Direzione Corporate;</li> <li>- Direzione Servizi;</li> <li>- Direzione Tecnica Impianti e Lavori.</li> </ul>
<b>attività sensibili e reati astrattamente</b>	<b>a)</b> Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi:

<b>ipotizzabili</b>	<p><b>1)</b> gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;</p> <p><b>2)</b> gestione dell'attività di elaborazione dei dati;</p> <p><b>b)</b> gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico:</p> <p><b>1)</b> configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne;</p> <p><b>2)</b> gestione e protezione dei back up dei dati;</p> <p><b>3)</b> elaborazione di un <i>Disaster Recovery Plan</i> a tutela del patrimonio informativo.</p> <p>-----</p> <p><i>1) Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941</i></p> <p><i>2) Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941</i></p> <p><i>3) Art. 171- bis, primo comma, della L. 633/1941</i></p> <p><i>4) Art. 171- bis, secondo comma, della L. 633/1941</i></p> <p><i>5) Art. 171 ter della L. 633/1941</i></p>
<b>misure di controllo specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina di un amministratore di sistema, ossia un soggetto che per caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, garantisce la sicurezza nel trattamento di dati con sistemi informatici;</li> <li>• nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;</li> <li>• nomina di un incaricato del trattamento dei dati;</li> <li>• adozione di apposito protocollo volta a disciplinare il corretto utilizzo dei personal computer e programmi, della rete aziendale, della rete internet, dei siti e della gestione degli accessi account, profili e password;</li> <li>• adozione di un elenco dei software presenti in azienda con relativo contenuto;</li> <li>• utilizzo di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio dei dati;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuazione della procedura di back up;</li> <li>• identificazione degli utenti attraverso un user ID personale tramite la quale accedono ai personal computer;</li> <li>• previsione delle responsabilità e degli obblighi di ciascun dipendente relativamente all'utilizzo dei sistemi e dei dati aziendali;</li> <li>• utilizzo di software antivirus che controlla e protegge il traffico di rete in entrata ed in uscita;</li> <li>• adeguata archiviazione dei controlli effettuati sul processo di gestione dei sistemi informativi.</li> </ul>
--	---

### **AREA A RISCHIO N. 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (INCLUSI APPALTI, SUBAPPALTI, CONSULENZE);**

<b>funzioni aziendali coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Direzione Corporate;</li> <li>- Direzione Servizi;</li> <li>- Direzione Tecnica Impianti e Lavori;</li> <li>- Ufficio Marketing;</li> <li>- QHSE.</li> </ul>
<b>attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili</b>	<p><b>a)</b> Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori (incluse le Società di certificazione);</p> <p><b>b)</b> raccolta e controllo delle richieste di acquisto;</p> <p><b>c)</b> richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione.</p> <p><b>d)</b> emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;</p> <p><b>e)</b> gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;</p>

	<p><b>f)</b> verifica delle prestazioni/beni acquistati.</p> <p>-----</p> <p><i>1) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod.pen.)</i></p> <p><i>2) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.pen.)</i></p> <p><i>3) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)</i></p> <p><i>4) Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941</i></p> <p><i>5) Art. 171 bis, primo e secondo comma della L. 633/1941</i></p> <p><i>6) Art. 171 ter della L. 633/1941</i></p>
<b>misure di controllo specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di apposito protocollo volto a regolamentare il processo di acquisti di beni e/o servizi;</li> <li>• chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;</li> <li>• selezione dei fornitori tenendo conto - oltre che della convenienza economica - anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere;</li> <li>• per acquisti superiori alle soglie comunitarie l'emissione del singolo ordine di fornitura è preceduta dalla stipula di un formale contratto d'appalto in cui sono puntualmente normate le condizioni di esecuzione del servizio;</li> <li>• per importi inferiori alle soglie comunitarie il contratto può essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza con comunicazione di affidamento in cui è espressamente indicato il riferimento all'offerta e alla</li> </ul>



	<p>documentazione di gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emissione degli ordini di acquisto per importi superiori a 500 euro per iscritto mediante apposita procedura informatica;</li> <li>• previsione secondo la quale il soggetto destinatario del servizio certifica (beni/servizi) formalmente la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato (consegnato/prestato);</li> <li>• controllo di coerenza tra la prestazione ricevuta/bene ricevuto e la prestazione/bene previsti dall'ordine d'acquisto emesso/approvato e previsione delle modalità di gestione delle eventuali eccezioni;</li> <li>• possibilità di effettuare ordini telefonici in casi di particolare urgenza e comunque per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 500,00 con emissione di specifico documento scritto entro le successive 24 ore;</li> <li>• possibilità di effettuare ordini direttamente dal sito internet del fornitore previa preventiva comunicazione alla Direzione Amministrativa della tipologia di fornitura e spesa prevista e successiva consegna del modulo d'ordine elettronico alla Direzione Amministrativa per l'archiviazione;</li> <li>• nel caso di "ordini aperto" per ordini ripetitivi nel corso dell'anno, obbligo di far pervenire alla Direzione Amministrativa consuntivi almeno trimestrali riportanti il grado di esaurimento di ciascun ordine aperto e la specifica delle forniture ricevute nel periodo di validità dell'ordine;</li> <li>• Adozione di una prassi di accettazione e verifica delle fatture che comporta un coinvolgimento di più funzioni e numerosi controlli;</li> <li>• Obbligo per l'esecutore del contratto di costituzione di</li> </ul>
--	---

	<p>una cauzione nei modi di cui all'art. 103 Codice dei Contratti ad esclusione che nel caso di acquisto in economia fino a 40.000 euro e per approvvigionamento "a magazzino";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguata archiviazione della documentazione a supporto;</li> <li>• valutazione ambientale dei fornitori svolta annualmente dal Rappresentante della Direzione in collaborazione con l'RSOI e con la Direzione Corporate.</li> </ul>
--	--

## 5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività per conto di CEM Ambiente, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *novies* e dagli artt. 25 bis e 25 bis 1 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;

- di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- di mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la
- condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, CEM Ambiente:

- inserito nelle norme di comportamento (o Codice Etico) adottate dall'Ente specifiche previsioni riguardanti i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore ed in materia di delitti contro l'industria e il commercio ed in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale;
- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
- ha previsto la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
- ha previsto il divieto di installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.